



IST. COMPRENSIVO GARIBALDI
C.F. 90056220594 C.M. LTIC85200D
LTIC85200D - I.C. GARIBALDI
Prot. 0003375/U del 18/09/2017 10:39:01

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GARIBALDI"
Via Via Mola di Santa Maria snc - 04022 Fondi - LT - ☎ 0771.531509 - fax 0771.531738
e-mail: ltic85200d@istruzione.it PEC: ltic85200d@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico LTIC85200D - Codice Fiscale 90056220594

Circ. N° 7
del 18/09/2017

Ai docenti di
Scuola dell'Infanzia, Primaria
e Secondaria di I grado
Ai Collaboratori scolastici
Alle Famiglie degli alunni
All'Albo

DIRETTIVA N. 2

Oggetto: Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola

- Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
- Considerato che:
 - sono in forte aumento casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
 - non è possibile garantire la sicurezza e la salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
 - esistono difficoltà oggettive di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo "insieme", l'introduzione nell'Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per la scuola stessa il rischio di incappare in forti sanzioni secondo le recenti normative alimentari.

Considerando che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti

il Dirigente Scolastico dispone

- il **divieto assoluto** di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergia;
- **non è consentito** festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali o prodotti confezionati.

È escluso conseguentemente il consumo di cibi di altra provenienza a Scuola, eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio.

L'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno.

Si dispone inoltre il **divieto** di distribuire caramelle.

Nell'ottica della prevenzione e della sicurezza si invitano inoltre tutti i genitori a segnalare tempestivamente in segreteria eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, anche se non usufruiscono del servizio mensa, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo. La presente disposizione ha carattere permanente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Caianiello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93)